



EMERGENZA COVID-19
LINEE GUIDA PER IMPRESE E PRIVATI
ALLA LUCE DEL DECRETO «*CURA ITALIA*»

INDICE

Disposizioni tributarie_____	3
Misure a sostegno del lavoro_____	14
Misure in materia contrattuale_____	31

DISPOSIZIONI TRIBUTARIE

DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020 N. 18

ATTIVITÀ DEGLI ENTI IMPOSITORI

Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori.

Sono, altresì, sospesi, per lo stesso periodo, i termini per fornire risposta alle istanze di interpello.

Sono inoltre sospesi i termini relativi alle procedure di adesione al regime di adempimento collaborativo, di cooperazione e collaborazione rafforzata, nonché gli accordi preventivi per le imprese con attività internazionale.

segue ...

ATTIVITÀ GIUDIZIARIA

Dal 9 marzo al 15 aprile 2020 è sospeso il termine per la notifica dei ricorsi tributari, nonché per il compimento di qualsiasi attività processuale innanzi alle Commissioni tributarie.

Il periodo di sospensione di 38 gg si somma agli ordinari termini anche in presenza di un'adesione in corso.

Il calcolo per la scadenza si effettuerà come segue:

- 60 + 38 oppure
- 60 + 90 + 38 (in caso di adesione).

segue ...

VERSAMENTI

Sono sospesi fino al 30 aprile 2020:

- i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte operate dai sostituti d'imposta;
- i termini per gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria;
- i termini dei versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto in scadenza nel mese di marzo 2020.

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

segue ...

ALTRI ADEMPIMENTI TRIBUTARI

Sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020.

Gli adempimenti sospesi sono effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.

segue ...

Sono, altresì, sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 marzo 2020:

- relativi alle ritenute alla fonte e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, operate dai sostituti d'imposta;
- relativi all'imposta sul valore aggiunto;
- relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

segue ...

ATTIVITÀ DELL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE

Sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché da accertamenti esecutivi successivi all'affidamento in carico della riscossione.

I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione (il 30 giugno), senza possibilità di ottenere il rimborso di quanto eventualmente già versato.

Tali disposizioni si applicano anche agli atti di accertamento emessi dall'Agenzia delle Dogane, nonché alle ingiunzioni emesse dagli enti territoriali.

segue ...

CREDITO D'IMPOSTA PER SPESE DI SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO

Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione è riconosciuto, per il periodo d'imposta 2020, un credito d'imposta, nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020.

I criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta sono stabiliti con decreto del MISE, di concerto con il MEF, da adottare entro il 17 aprile 2020.

F.A.Q.

I CHIARIMENTI
APPLICATIVI FORNITI
DALL'AGENZIA DELLE
ENTRATE – RISCOSSIONE
IN RELAZIONE ALLE
SOSPENSIONI
INTRODOTTE DAL D.L.
«CURA ITALIA»

1) **Notificazione nuove cartelle:**

durante il periodo di sospensione 8 marzo 2020 – 31 maggio 2020, l'Agenzia delle Entrate – Riscossione non può notificare nessuna cartella di pagamento, neanche attraverso la posta elettronica certificata.

2) **Versamenti in scadenza nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione:**

i termini per il pagamento sono sospesi fino al 31 maggio 2020 e dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020.

3) **Modalità di pagamento dei versamenti oggetto di sospensione:**

i versamenti devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione (il 30 giugno 2020). Per le cartelle di pagamento che scadono nel periodo di sospensione (8/3 – 31/5), è consentita la rateizzazione previa istanza da presentare all'Agenzia entro il 30 giugno 2020.

segue ...

4) Piani di rateizzazione in corso con rate in scadenza durante il periodo di sospensione:

il pagamento delle rate dei piani di dilazione in corso in scadenza dall'8 marzo al 31 maggio 2020 è sospeso. Il pagamento di queste rate deve comunque avvenire entro il 30 giugno 2020.

5) Esame e trattazione delle richieste di rateizzazione, durante il periodo di sospensione:

Agenzia delle Entrate – Riscossione, anche nel periodo di sospensione, tratterà le istanze (mail, pec, sito) e fornirà le relative risposte, anche con riferimento a quelle presentate prima dell'inizio del periodo di sospensione.

6) Attivazione procedure cautelari o esecutive, durante il periodo di sospensione:

Agenzia delle Entrate – Riscossione, durante il periodo di sospensione, non può attivare alcuna procedura cautelare (esempio: fermo amministrativo o ipoteca) o esecutiva (esempio: pignoramento).

segue ...

7) Preavvisi di fermo dei veicoli, notificati in data anteriore al periodo di sospensione:

fino al 31 maggio 2020 sono sospese le azioni di recupero, cautelari ed esecutive, dei carichi affidati alla riscossione, pertanto, fino a questa data, Agenzia delle Entrate – Riscossione non può procedere all'iscrizione di fermi amministrativi e neanche alle iscrizioni di ipoteche.

8) Fermi amministrativi già iscritti, relativi a cartelle non pagate:

durante il periodo di sospensione previsto dal Decreto (8/3 – 31/5), è comunque possibile pagare integralmente il debito oggetto di fermo amministrativo per ottenerne la cancellazione.

9) Definizione agevolata (c.d. Rottamazione-ter), rata del 28 febbraio:

il Decreto ha postergato la scadenza della rata del 28 febbraio 2020 della c.d. “Rottamazione-ter” al 31 maggio 2020.

segue ...

10) Definizione agevolata (c.d. Rottamazione-ter), rata di maggio 2020:

il Decreto non ha modificato, invece, il termine di pagamento della rata di maggio della c.d. “Rottamazione-ter”, che deve essere pagata entro il 31 dello stesso mese per non perdere i benefici della rottamazione.

11) Saldo e stralcio, rata del 31 marzo 2020:

il Decreto ha differito al 31 maggio 2020 anche la rata in scadenza il 31 marzo 2020 del “Saldo e stralcio”.

12) Operazioni agli sportelli e richieste urgenti e indifferibili:

in questa situazione straordinaria, l’Agenzia garantisce l’operatività dei servizi digitali e online oltre ai consueti canali di contatto (posta elettronica e numero unico 06 01 01) che sono stati potenziati per eventuali richieste urgenti e non differibili.

Sul portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it è attiva un’apposita sezione sull’emergenza COVID-19 dove sono disponibili tutte le informazioni per ottenere assistenza.

MISURE A SOSTEGNO DEL LAVORO

DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020 N. 18

TRATTAMENTO DI INTEGRAZIONE SALARIALE

I datori di lavoro che nell'anno 2020 abbiano sospeso o ridotto l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di nove settimane e comunque entro il mese di agosto 2020.

L'assegno ordinario è concesso anche ai lavoratori dipendenti del settore commercio presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale che occupano mediamente più di cinque dipendenti. Il predetto trattamento su istanza del datore di lavoro può essere concesso con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS.

segue ...

RICORSO ALL'ENTE BILATERALE

Il meccanismo si rivolge alle aziende dell'artigianato che siano iscritte e in regola con i versamenti all'Ente bilaterale costituito dalle associazioni datoriali e sindacali.

L'Ente bilaterale nazionale dell'artigianato ha previsto la possibilità di richiedere un'integrazione della retribuzione per gli artigiani, attualmente limitata al mese di marzo, con possibilità di successivo ampliamento anche al mese di aprile.

segue ...

CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA

I datori di lavoro rientranti nell'ambito di applicazione della «CIGO», i quali nell'anno 2020 sospendano o riducano l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica, potranno richiedere la cassa integrazione o l'assegno ordinario con causale «*emergenza COVID-19*», per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di 9 settimane e, comunque, entro il mese di agosto 2020.

I richiedenti saranno dispensati dall'osservanza delle ordinarie procedure e dal rispetto degli ordinari termini procedimentali, fatto salvo l'obbligo di attivare il processo di informazione, consultazione ed esame congiunto, anche in via telematica, entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva.

segue ...

CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA

Le Regioni e le Province autonome possono riconoscere con decreto, previo accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane.

La misura si applica alle micro-impresе, alle impresе del settore commerciale e dell'artigianato, agli studi professionali e a tutti coloro che non sono inquadrabili come aziende, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario.

segue ...

La consultazione tra azienda e sindacati, necessaria per i datori di lavoro che occupano più di cinque dipendenti, è esperibile attraverso una procedura semplificata basata sull'invio di un'informativa da parte del datore di lavoro da concludersi entro tre giorni dalla comunicazione preventiva e per la quale è sufficiente un'autocertificazione in cui le parti dichiarano di condividere i contenuti dell'accordo.

A differenza di quanto stabilito in via ordinaria, non è prevista né la corresponsione del contributo addizionale, né la presentazione della relazione tecnica.

segue ...

CONGEDO PARENTALE

A decorrere dal 5 marzo e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a quindici giorni, i genitori lavoratori dipendenti o autonomi iscritti alle gestioni INPS e quelli del comparto pubblico, hanno diritto a fruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta un'indennità pari al 50% della retribuzione.

La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di quindici giorni, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

segue ...

In alternativa alla predetta indennità e per i medesimi lavoratori beneficiari, è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l'acquisto di servizi di baby sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro, erogato mediante libretto di famiglia. Tale bonus è altresì riconosciuto ai lavoratori autonomi non iscritti all'INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari.

I genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni, hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro. In questo caso la richiesta va inoltrata al datore di lavoro e non all'INPS.

segue ...

ASSISTENZA AI PORTATORI DI HANDICAP

Per quanto concerne l'assistenza ai portatori di handicap, la richiesta di congedo parentale per i figli con disabilità in situazione di gravità accertata, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, è sempre possibile e dà diritto alla concessione della relativa indennità pari al 50% della retribuzione.

È inoltre riconosciuta la possibilità di estendere la durata dei permessi retribuiti di cui alla Legge 104/1992, di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.

Tale beneficio è riconosciuto al personale sanitario che assiste persone con disabilità, compatibilmente con le esigenze organizzative delle aziende ed enti del SSN impiegati nell'emergenza COVID-19 e del comparto sanità.

segue ...

CONTRIBUTO AI DIPENDENTI

Il contributo di 100 euro sarà concesso in maniera automatica dal datore di lavoro, con la finalità di ridurre la pressione fiscale sul lavoratore che ha un reddito di lavoro dipendente inferiore ai 40.000 euro annui.

Il contributo sarà riproporzionato in base ai giorni lavorati in azienda, limitatamente al mese di marzo.

segue ...

***INDENNITÀ PROFESSIONISTI
E LAVORATORI CO.CO.CO***

Ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro, erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa stabilito nel Decreto.

segue ...

TERMINI IN MATERIA PREVIDENZIALE E ASSISTENZIALE

Il decorso dei termini di decadenza relativi alle prestazioni previdenziali e assistenziali e assicurative erogate dall'INPS e dall'INAIL è sospeso di diritto e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Sono altresì sospesi i termini di prescrizione. Per altro verso, i contributi previdenziali a carico del dipendente oggetto di sospensione contributiva, anche se trattenuti in busta paga, possono essere versati al momento della ripresa dei versamenti, unitamente alla quota a carico dell'azienda, in deroga alle regole ordinarie.

segue ...

IMPUGNAZIONE DEI LICENZIAMENTI

A decorrere dal 17 marzo 2020 l'avvio delle procedure di impugnazione dei licenziamenti è precluso per 60 giorni e nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020.

Fino alla scadenza del suddetto termine, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo.

F.A.Q.

LE RISPOSTE AI QUESITI
E I CHIARIMENTI
APPLICATIVI FORNITI
DALL'INPS IN
RELAZIONE ALLE
MISURE INTRODOTTE
DAL D.L. «CURA ITALIA»

- 1) **Il pagamento della Cassa integrazione previsto dal Decreto Cura Italia verrà effettuato direttamente dall'INPS ovvero dovrà provvedervi l'azienda salvo poi andarlo a scontare sui contributi?**

per la CIGO ed il FIS il pagamento diretto è un'opzione che potrà essere richiesta dall'azienda al momento della presentazione della domanda. Per la CIGD, invece, è previsto solo il pagamento diretto.

- 2) **Per potervi accedere è necessario che i dipendenti abbiano esaurito le ferie e i permessi?**

ancorché la procedura di consultazione sindacale potrebbe richiedere il pagamento di ferie residue degli anni precedenti, non è richiesto il rispetto di tale requisito.

- 3) **È necessario avere il Durc regolare?**

parrebbe di no, trattandosi di un ammortizzatore sociale a tutela del lavoratore dipendente.

segue ...

- 4) **Un'azienda con meno di 15 dipendenti e più di 5 che paga il FIS, può già presentare la richiesta di Cassa integrazione per i suoi dipendenti o deve aspettare la circolare dell'INPS in merito alle procedure da seguire?**

è opportuno che l'azienda attenda la stipula dell'accordo regionale (ove non già stipulato) e l'implementazione della piattaforma INPS.

- 5) **È consentita ai dipendenti la fruizione delle ferie ?**

stando alla normativa emergenziale, è raccomandata l'incentivazione dell'utilizzo da parte dei dipendenti dei periodi di ferie maturate, ad esempio attraverso l'incremento delle giornate fruibili.

- 6) **Come valutare la concreta utilità della cassa integrazione rispetto al congedo parentale?**

occorre tener conto che il trattamento di Cassa integrazione è soggetto a dei massimali che, invece, non trovano applicazione in ordine alla misura del congedo parentale.

segue ...

- 7) Come deve essere calcolata l'età ai fini della fruizione del congedo parentale retribuito?**

il limite dei 12 anni di età (non applicato in presenza di handicap grave) si calcola al 5 marzo 2020, data di chiusura dei servizi scolastici. Il bonus, quindi, può essere concesso se in tale data il bambino non aveva ancora raggiunto i 12 anni.

- 8) Qualora la moglie sia in maternità obbligatoria con un neonato, al padre è consentito chiedere il congedo per assistere l'altro o gli altri figli?**

il congedo non viene erogato se l'altro genitore ha «strumenti di sostegno al reddito» in generale. Se, quindi, prevale tale lettura, la maternità obbligatoria, in quanto indennizzo, renderebbe incompatibile l'assenza dal lavoro del marito.

- 9) In caso di genitori divisi, a chi spetta il contributo?**

il contributo spetta al genitore che convive con il minore (c.d. affidatario) e che dovrà autocertificare la sua condizione.

segue ...

10) I datori di lavoro non appartenenti ai settori essenziali, ai quali non è consentita la prosecuzione delle attività lavorative, devono rispettare particolari adempimenti o comunicazioni per l'avvio del regime di *smart working*?

ferme restando le disposizioni contenute nel «protocollo» sottoscritto in data 14 marzo 2020 tra il Governo e le parti sociali, è necessario inviare al dipendente un'informativa, in forma generalizzata e semplificata, disponibile sul sito dell'INAIL, che preveda, altresì, le norme di sicurezza da utilizzare. Nonostante lo smart working, infatti, il datore di continua ad essere responsabile della sicurezza del lavoratore. Oltre a tale informativa è parimenti necessaria una comunicazione – che possono fare gli intermediari abilitati – al Ministero del Lavoro, recante l'elencazione di tutti i nominativi dei lavoratori messi in smart working dall'azienda.

11) I lavoratori in regime di smart working avranno diritto di percepire il contributo dipendenti?

tale strumento non trova applicazione nei confronti dei lavoratori che non abbiano svolto l'attività in azienda.

segue ...

12) Gli artigiani che non hanno aderito all'Ente bilaterale sono obbligati a farlo, nonché a pagare 30 mesi di contributo, per poter accedere agli ammortizzatori dedicati?

i lavoratori dipendenti da datori di lavoro aderenti a Fondi bilaterali percepiranno da questi l'assegno ordinario. Gli artigiani non aderenti possono, invece, verificare la possibilità di richiedere la cassa in deroga .

13) Un'azienda commerciale iscritta al Fondo di integrazione salariale, che ha punti vendita dislocati in più province anche di regioni diverse, come deve effettuare l'informativa preventiva sindacale?

su questo punto la Legge non si esprime, ma si ritiene che debbano essere informate le organizzazioni sindacali territoriali firmatarie del CCNL applicato e le RSU/RSA presenti in azienda.

MISURE IN MATERIA CONTRATTUALE

DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020 N. 18

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA E POSIZIONE CONTRATTUALE DEL DEBITORE

L'emergenza coronavirus si ripercuote sui rapporti commerciali, determinando un'emergenza anche legale.

A fronte dei provvedimenti straordinari, le imprese e i privati dispongono di soluzioni giuridiche che dipendono, da un lato, dalla presenza o meno nel contratto di una clausola specificamente dedicata alle sopravvenienze contrattuali e, dall'altro, in caso di mancanza di tale clausola, dal diritto nazionale o dalla fonte sovranazionale applicabile al contratto.

L'art. 91 del Cura Italia non esclude di per sé la responsabilità contrattuale, ma impone in ogni caso che della situazione straordinaria determinata dai decreti emergenziali si tenga conto.

segue ...

Il principio, anche laddove clausole ad hoc vi siano, rimane però quello fissato dall'art. 1218 del Codice civile, che impone il rispetto delle obbligazioni contrattuali, pena la responsabilità dei danni derivanti al creditore, salvo che l'adempimento puntuale non sia reso impossibile da una causa estranea alla sfera di controllo del debitore.

Una valutazione caso per caso sarà sempre necessaria per evitare di incorrere in responsabilità, quando la riduzione del flusso produttivo o addirittura la sua interruzione renda attuale il rischio di non rispettare l'obbligo contrattuale.

Certamente è fatto obbligo di agire in buona fede e, quindi, di applicare con estremo rigore tale disposizione, che non può tradursi in un'esenzione generalizzata del principio *pacta sunt servanda*.

segue ...

MUTUI, QUALI CONDIZIONI PER SOSPENDERE LE RATE?

Coloro che sono titolari di un mutuo effettuato ai fini dell'acquisto della prima casa, possono richiedere la sospensione per il pagamento delle rate mensili fino a un massimo di diciotto mensilità. Ciò può essere consentito e, quindi, richiesto dalla parte mutuataria e datrice di ipoteca quando si verifichi una situazione di difficoltà temporanea, che possa incidere negativamente sul reddito familiare.

Dette situazioni di oggettiva difficoltà possono essere ricollegate a:

- cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato;
- morte o riconoscimento di grave handicap ovvero di invalidità civile non inferiore all'80%;

segue ...

- cessazione dei rapporti di lavoro parasubordinato, o di rappresentanza commerciale o di agenzia;
- del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;

Bene specificare che per la domanda volta ad accedere al Fondo devono rispettarsi i seguenti parametri:

- l'immobile deve essere adibito ad abitazione principale;
- occorre essere titolari di un mutuo contratto per l'acquisto dello stesso immobile di importo non superiore a 250.000 euro;
- il proprietario mutuatario deve essere in possesso di indicatore ISEE non superiore a 30.000 euro;
- il mutuo deve essere stato stipulato almeno da 12 mesi dalla data in cui si presenta la domanda.

segue ...

L'intervento del Fondo risulta attivabile anche in ipotesi relative alla mera sospensione del rapporto di lavoro o alla sola riduzione dell'orario per un periodo che non superi i 30 giorni.

Inoltre, può accedere a tale Fondo anche un mutuatario moroso, purché il ritardo nei pagamenti non superi i 90 giorni consecutivi.

Resta fermo che, anche nell'attuale periodo di emergenza, le parti, la banca e il notaio possono stipulare nuovi mutui la cui indifferibilità e urgenza siano riconducibili a differenti ragioni, tra le quali la necessità di non perdere un tasso di mutuo vantaggioso, la possibilità di contrarre un mutuo già deliberato dall'istituto bancario, o ancora la possibilità di riacquistare entro un anno dall'alienazione della prima casa, così rispettando quanto previsto dalla normativa dettata in materia di imposta di registro.

Il presente contributo rappresenta un supporto informativo a finalità divulgativa, alla data del 27 marzo 2020, e non costituisce parere legale o fiscale, né riferimento per contratti e/o impegni di qualsiasi natura.

Per ogni ulteriore chiarimento o approfondimento Vi preghiamo di contattare:

Giorgio Damascelli

avvocato

contenzioso civile e tributario

Milano

+39 0286467300

Bari

+39 0805248385

gdamascelli@gmail.com